N. R.G. 2219/2014
Sent. 8670/2016
Con. 5213/16
REP. 8276/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Antonica
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2219/2014** promossa da:

A[redacted] M[redacted] (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. M[redacted] L[redacted] elettivamente domiciliato in R[redacted], V[redacted] C[redacted] M[redacted] presso il proprio difensore

ATTORE

contro

S[redacted] I[redacted] M[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. P[redacted] C[redacted] elettivamente domiciliato sito in R[redacted] V[redacted] N[redacted] presso lo S[redacted] P[redacted]

e

T[redacted] S[redacted] - S[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio degli avv.ti FULVIO ZARDO e GIOBBE ZARDO e ROBERTA NERI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 17, presso i propri difensori

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

M[redacted] A[redacted] (di seguito indicato come " M[redacted]") ha convenuto in giudizio T[redacted] T[redacted] s.[redacted] (di seguito indicato come " T[redacted]") e S[redacted] I[redacted] M[redacted] s.[redacted] (di seguito indicato come "S[redacted]") al fine di sentir : a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle due società convenute e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di trasporto con esse sottoscritto; b) condannare T[redacted] a rimborsare esso attore dell'importo di €. 2.587,55 pagati alla P[redacted]; c) condannare S[redacted] a rimborsare ad esso attore l'importo di €. 9.500,00 versato in acconto per la prestazione del servizio di trasporto; d) in via subordinata condannare le società convenute in

solido tra loro o nelle rispettive misure ritenute di giustizia al risarcimento dei danni patiti dall'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita T[redacted] che ha chiesto : a) in via preliminare e principale accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto azionato dall'attore e, per l'effetto, il rigetto delle domande da esso proposte; b) in via subordinata il rigetto di tutte le domande attore poiché infondate in fatto ed in diritto; c) in via gradatamente subordinata nel merito la compensazione del dovuto all'attore con quanto dovuto ad essa convenuta. Si è costituita S[redacted]he ha chiesto : a) in via preliminare : dichiararsi la prescrizione, in virtù dell'art. 2951 comma II c.c., del diritto derivante dal contrato di spedizione e/o di trasporto per il decorso del termine di 18 mesi dal giorno in cui la consegna sarebbe dovuta avvenire con conseguente rigetto delle domande attoree; b) nel merito, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa non essendo tenuta a rispondere dell'operato di terzi; c) in subordine, il rigetto della domanda di risoluzione per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per caso fortuito o forza maggiore non imputabile al debitore; d) in via ulteriormente gradata addebitare all'attore tutti i danni derivati dalla mancata consegna della documentazione allo stesso richiesta; e) il rigetto delle domande di risarcimento dei danni materiali poiché infondate con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Orbene l'eccezione proposta in via preliminare da T[redacted] relativa alla prescrizione del diritto azionato dall'attore nei propri confronti è fondata e deve essere accolta. Deve rilevarsi, infatti che, pur non essendo stato sottoscritto un formale contratto tra T[redacted] e l'attore, purtuttavia sono depositati agli atti due preventivi datati 1.7.2011 e 17.11.2011 presumibilmente accettati atteso che dalla documentazione in atti si evince che T[redacted]abbia intrapreso l'esecuzione di quanto negli stessi indicato e che in data 12.6. 2012 l'attore revocava l'incarico alla T[redacted] con raccomandata a.r. Considerato che l'art. 2951 al comma II recita : "La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa. " e che al III prevede che :" Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o dovrebbe avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione" e che nel caso di specie non sia possibile verificare quale sia stato il temine pattuito dalle parti per la riconsegna dei beni. Osservato che l'attore, a mezzo del proprio procuratore, inviava a T[redacted] in data 9.3.2012 raccomandata a.r. contenente diffida ad adempiere in cui è riportata come pattuita la data di consegna del 30.09.2011, che tuttavia a seguito di tutte le vicende enunciate dalle parti M[redacted] in data 12.6.2012 inviava a T[redacted] una raccomandata a.r. con la quale revocava l'incarico di trasporto K[redacted] R[redacted]a "all'epoca" conferitogli. Deve essere, quindi rilevata la prescrizione dei diritti azionati da Magnabosco alla data del 9 gennaio 2014, data di proposizione della notifica della citazione a T[redacted], pur volendo considerare la data del 12.06.2012 come quella da cui far decorrere la prescrizione prevista dall'enunciato art. 2951 c.c. comma II.
Né può essere accolta l'eccezione di inapplicabilità della legge italiana nei propri confronti sollevata dall'attore in favore dell'applicazione del DPR n. 18 del 5 gennaio del 1967 relativo all'Or[redacted] dell'A[redacted] degli A[redacted] E[redacted]poiché nulla in merito il menzionato DPR statuisce, anzi l'art. 86 riferendosi alla procedura di stipulazione dei contratti riferisce che la stessa "è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali" stabilendo, pertanto, l'applicabilità preliminarmente della legge italiana. Deve comunque ritenersi applicabile la legge italiana, atteso che la conclusione del contratto relativo all'ultimo preventivo del 17.11.2011 deve considerarsi avvenuta in Italia poiché successiva al rientro di M[redacted] in Italia avvenuto, secondo quanto dallo stesso riferito nel proprio atto introduttivo, in data 26.9.2011.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da S[redacted]atteso che il preventivo inviato da essa S[redacted] è datato 12.06.2012 secondo cui l'esecuzione dell'obbligazione sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni e, pertanto, entro il 12.07.2012. Considerato che la citazione è stata passata alla notifica in data 8.01.2014 si rileva che non è decorso il temine prescrizionale previsto dall'art. 2951 c.c. Né può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad essa S[redacted] alla luce della produzione documentale sia dell'attrice ma anche di essa S[redacted] Appare poi, fuor di dubbio, che un

contratto di trasporto sia esistito tra le parti sebbene S[redacted] abbia disconosciuto il contratto di trasloco internazionale depositato in copia all'allegato n. 43 della citazione da parte attrice. L'esistenza e la parziale esecuzione del suddetto contratto è provato dalla copiosa produzione documentale versata in atti dall'attore ma anche da S[redacted] che dichiara di aver provveduto ad effettuare pagamenti in favore di M[redacted] e deposita anche copia dei relativi versamenti.
La domanda di inadempimento proposta dall'attore nei confronti di S[redacted] deve essere accolta in ragione del fatto che il convenuto S[redacted] non ha provato l'esistenza di una causa sopravvenuta che gli abbia impedito di completare il trasporto delle masserizie dell'attore, in virtù del fatto che gli eventi bellici di cui lo stesso riferisce erano già in essere al momento dell'assunzione dell'incarico. Considerato che il versamento dell'importo di €. 9.500,00 da M[redacted] a S[redacted] è incontestato tra le parti. Rilevato che gli importi di €. 2.655,90 versati alla P[redacted] per la liberazione dei beni, di €. 1.968,05 versati alla M[redacted] per il ritiro ed il deposito della merce, di €. 475,00 per il pagamento del premio assicurativo non devono essere restituiti poiché versati in esecuzione del contratto in essere tra le parti. Di conseguenza devono essere restituiti a M[redacted] €. 2.328,35 versati alla M[redacted] quale acconto del traporto atteso che lo stesso non è mai avvenuto oltre ad €. 2.000,00 che la stessa S[redacted] riconosce di dover restituire poichè non versati alla M[redacted] per la prenotazione del nolo marittimo. Per quanto sopra esposto la domanda attorea deve essere respinta nei confronti di T[redacted] e, parzialmente accolta, limitatamente all'importo di €. 4.328,35, nei confronti di S[redacted] Le spese di lite sono compensate tra l'attore e S[redacted] in virtù della reciproca parziale soccombenza, mentre seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di T[redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

a) Respinge la domanda attorea proposta nei confronti di T[redacted] T[redacted] I[redacted];

b) Condanna S[redacted] I[redacted] M[redacted] a restituire a M[redacted] A[redacted] l'importo di €. €. 4.328,35 oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

c) Condanna M[redacted] A[redacted] a rimborsare a T[redacted] T[redacted] I[redacted] le spese di lite, che si liquidano in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.

d) Compensa le spese di lite tra M[redacted] A[redacted] e S[redacted] I[redacted] M[redacted].

Roma, 28 aprile 2016

Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Cerrato

Depositato in Cancelleria
Roma, li 30/4/2016
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Cerrato